

2) *La Equipolymers Srl, la M&G Polimeri Italia SpA e la Novapet SA sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 283 del 28.8.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 giugno 2018 — Ori Martin SA / Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa C-463/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Ricorso per responsabilità — Insufficienza di motivazione di una sentenza pronunciata dalla Corte in sede di impugnazione — Snaturamento dell'oggetto di un capo della domanda risarcitoria)

(2018/C 268/19)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ori Martin SA (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e Á. M. Almendros Manzano, agenti)

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Ori Martin SA sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.*

⁽¹⁾ GU C 392 del 20.11.2017.

Impugnazione proposta il 20 dicembre 2017 da Kevin Karp avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2017, causa T-833/16, Karp / Parlamento

(Causa C-714/17 P)

(2018/C 268/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kevin Karp (rappresentanti: N. Lambers, avocat, R. Ben Ammar, avocate)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Con ordinanza del 19 giugno 2018, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Villach (Austria) il 27 novembre 2017 — Norbert Reitbauer e a. / Enrico Casamassima

(Causa C-722/17)

(2018/C 268/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Villach

Parti

Ricorrenti: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektronunternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

Resistente: Enrico Casamassima

Questioni pregiudiziali

1. Prima questione:

Se l'articolo 24, punto 5, del regolamento (UE) n. 1251/2012⁽¹⁾, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento sulla competenza giurisdizionale»), debba essere interpretato nel senso che l'opposizione prevista dall'articolo 232 della *Exekutionsordnung* (regolamento austriaco in materia di esecuzione forzata) in caso di controversia in ordine alla ripartizione del ricavato di una vendita forzata rientri nell'ambito di applicazione di detta norma,

segnatamente anche quando l'azione proposta, nell'ambito dell'esecuzione su un determinato bene, da un creditore procedente nei confronti di altro creditore procedente

- a) si basi sull'eccezione, secondo la quale il suo credito derivante dal mutuo assistito dall'ipoteca non sussisterebbe più per effetto di domanda riconvenzionale del debitore fondata sul risarcimento del danno e
- b) si basi inoltre — al pari di un'azione revocatoria — sull'eccezione, secondo cui il fondamento del diritto di ipoteca relativo al mutuo de quo sarebbe inefficace in quanto attributivo di una posizione privilegiata al creditore.

2. Seconda questione (in caso di risposta negativa alla prima questione):

Se l'articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1251/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento sulla competenza giurisdizionale»), debba essere interpretato nel senso che l'opposizione ex articolo 232 della *Exekutionsordnung* in caso di controversia in ordine alla ripartizione del ricavato di una vendita forzata rientri nell'ambito di applicazione di detta norma,

segnatamente anche quando l'azione proposta, nell'ambito dell'esecuzione su un determinato bene, da un creditore procedente nei confronti di altro creditore procedente

- a) si basi sull'eccezione, secondo la quale il credito del primo derivante dal mutuo assistito dall'ipoteca non sussisterebbe più per effetto di domanda riconvenzionale del debitore fondata sul risarcimento del danno e
- b) si basi inoltre — al pari di un'azione revocatoria — sull'eccezione, secondo cui il fondamento del diritto di ipoteca relativo al mutuo de quo sarebbe inefficace in quanto attributivo di una posizione privilegiata al creditore medesimo.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.